



**COMMISSARIO AD ACTA**

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario  
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

**DECRETO**

**N. 137**

**IN DATA 03-09-2024**

**OGGETTO:**

**ART. 8 - L.R. N. 18/08 E SS.MM.II. – SOCIETA' E-GESTIONI SRL, VIA E. MATTEI, N. 89/91  
TERMOLI (CB). AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SANITARIA DEL  
POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO "KE MEDICINA" – VIA DEL PERO, N. 10 –  
TERMOLI (CB). PROVVEDIMENTI.**

---

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

MICHELE COLITTI

Il Direttore del Servizio  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONE E  
ACCREDITAMENTO

MICHELE COLITTI

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

---

## **IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUBCOMMISSARIO AD ACTA**

**RICHIAMATA** la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

**VISTA** la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 del e s.m.i.;

**VISTO** l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett.b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato, verso esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

### **VISTI:**

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "// primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente";

**RICHIAMATO** il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421." e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502.";

**VISTA** l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019- 2021 (Rep. Atti n.

209/CSR del 18 dicembre 2019);

**VISTA** l'Intesa Stato-Regioni concernente il documento: "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento in attuazione dell'art. 7, comma 1, del Patto per la Salute 2010/2012 (Intesa Rep. Atti n. 2648 del 3.12.2009)" sancita dalla Conferenza Permanente nella seduta del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti 259/CSR) che prevede l'istituzione di un sistema uniforme nazionale;

**VISTA** l'Intesa sancita dalla Conferenza Permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti 32/CSR del 19 febbraio 2015) ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie;

**VISTA** la Legge Regionale n. 18 del 24 giugno 2008 ss.mm.ii. recante: "Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ed in particolare gli artt. 8 e ss.";

**VISTO** il DCA n. 36 del 01-12-2022 recante: "Manuale dei requisiti delle autorizzazioni sanitarie. Approvazione";

**VISTA** la Legge 17 gennaio 2022, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" e, in particolare l'art. 30 che stabilisce testualmente <<all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico>>;

**RILEVATO** che il succitato DPR 14 gennaio 1997 è atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

#### **RICHIAMATI**

, in particolare, l'art. 7 "Procedura per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie" e l'art. 8 "Procedura per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" della L.R. n. 18/2008" ss.mm.ii.;

**VISTA** l'istanza inoltrata alla Regione Molise dal Rappresentante Legale della società "E-GESTIONI SRL" (P.IVA: 01803060704), con sede legale in Via E. Mattei, n. 89/91, Comune di Termoli (CB) ed acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot. n. 102600/2024 del 29-07-2024, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria (cfr. art. 8 della L.R. n. 18/08), per il Poliambulatorio medico specialistico privato, denominato "Poliambulatorio KE Medicina", sito nel comune di Termoli (CB), in Via Del Pero, n.10, per l'erogazione di prestazioni, in regime ambulatoriale, delle specialistiche mediche di endoscopia, cardiologia, ginecologia e oculistica;

**PRESO ATTO** della comunicazione acquisita con nota al prot. Reg. n. 102600/2024 del 29-07-2024, con la quale la predetta società ha comunicato che la carica di Direttore Sanitario del "Poliambulatorio KE Medicina", sito nel comune di Termoli (CB), in Via Del Pero, n.10, è affidata al Dott. Michelino De Santis - C.F.DSNMHL59M19G910U, nato a Portocannone (CB) il 19.08.1959, laureato in Medicina e Chirurgia, presso l'Università degli Studi di Bologna (ALMA MATER STUDIORUM), il 26.01.1985, abilitato all'esercizio della professione di Medico Chirurgo nella prima sessione del 1985, presso l'Università di Roma "La Sapienza", specializzato in Chirurgia Generale e Chirurgia Pediatrica presso l'Università degli Studi di Bologna (ALMA MATER STUDIORUM), iscritto all'Albo dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso al n.1611, dal 29.05.1985;

**RICHIAMATO** il comma 7, lett. c) dell'art. 12 della legge di stabilità 2020, nel quale è stabilito che <<La verifica della congruità delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi è effettuata mediante il supporto tecnico-amministrativo dell'A.S.Re.M. ai sensi dell'articolo 30, comma 4>>;

**VISTA** la richiesta trasmessa all'ASREM (prot. n. 104102/2024 del 31-07-2024), disposta ai sensi dall'art. 30, comma 4 della L.R. n. 18/08 cit, per la valutazione tecnica concernente la verifica della sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi relativi alla specifica tipologia di attività sanitaria di cui al DCA n. 36/2022;

**RICHIAMATO** il parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'A.S.Re.M., assunto al prot.

n. 109347/2024 del 09-08-2024, relativo all'esito della verifica tecnica per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria per il Poliambulatorio medico specialistico privato, denominato "Poliambulatorio KE Medicina", sito nel comune di Termoli (CB), in Via Del Pero, n.10, per l'erogazione di prestazioni, in regime ambulatoriale, delle specialistiche mediche di Endoscopia, Cardiologia, Ginecologia e Oculistica;

**VISTI** gli esiti della succitata verifica tecnica, ove testualmente si legge che: <<... omissis ... si esprime parere igienico-sanitario favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del poliambulatorio ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 18/08, relativamente alle specialità di endoscopia, cardiologia, ginecologia e oculistica; si precisa che per queste ultime tre specialità saranno espletate attività di diagnostiche a bassa invasività.>>;

**PRESO ATTO** e **RICHIAMATO** il citato parere tecnico-sanitario;

**DATO ATTO** dell'istruttoria tecnica condotta dall'A.S.RE.M. in sede di verifica della sussistenza dei requisiti autorizzativi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 18/2008 e del DCA n. 36/2022;

**RITENUTO**, pertanto, di rilasciare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 18/2008, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in favore del Poliambulatorio medico specialistico privato, denominato "Poliambulatorio KE Medicina", sito nel comune di Termoli (CB), in Via Del Pero, n.10, per l'erogazione di prestazioni, in regime ambulatoriale, delle specialistiche mediche di endoscopia, cardiologia, ginecologia e oculistica, di cui per le ultime tre specialità saranno espletate attività di diagnostiche a bassa invasività;

**CONSIDERATO**, che dalla disamina effettuata dal competente Servizio Autorizzazione e Accreditamento della Direzione Generale per la Salute, sono state accertate in fase istruttoria, le condizioni di ammissibilità della richiesta nonché la regolarità degli atti e della documentazione relativi al presente procedimento;

**RICHIAMATO** in termini il parere CS 1638/2018 VIT reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato recante "Richiesta di parere – autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e all'esercizio di attività sanitaria, accreditamento istituzionale – L.R. 18/2008";

**DATO ATTO** che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto ix della Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2023 "corretta applicazione delle procedure di autorizzazione ed accreditamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la normativa vigente e le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio";

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad Acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

E' rilasciata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 18/08, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in favore del Poliambulatorio medico specialistico privato, denominato "Poliambulatorio KE Medicina", sito nel comune di Termoli (CB), in Via Del Pero, n.10, per l'erogazione di prestazioni, in regime ambulatoriale, delle specialistiche mediche di endoscopia, cardiologia, ginecologia e oculistica, di cui per le ultime tre specialità saranno espletate attività di diagnostiche a bassa invasività, giusto parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'A.S.Re.M, agli atti della Direzione Generale per la Salute.

### **Articolo 2**

La direzione sanitaria/responsabilità del "Poliambulatorio KE Medicina", sito nel comune di Termoli (CB), in Via Del Pero, n.10, è affidata al dr. Michelino De Santis.

### **Articolo 3**

E' demandato alla Direzione Generale per la Salute ogni adempimento consequenziale.

### **Articolo 4**

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA  
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA  
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82